



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Prot. n. 52276/DR del 26 SET. 2018

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: OBBLIGHI NEI LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO PER I PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI.

IL SINDACO

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute da parte di residenti e turisti in merito ai disagi derivanti dalla presenza di cani nei parchi, aree verdi pubbliche e pubbliche vie ed in particolare dagli inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla accertata e frequente presenza di deiezioni canine che limitano di fatto l'utilizzo delle aree stesse;

CONSIDERATO che i luoghi pubblici adibiti alla vita di relazione sono finalizzati alla fruizione da parte dell'intera cittadinanza nei confronti della quale necessita garantire la tutela dell'incolumità contro eventuali aggressioni da parte di cani la cui presenza, soprattutto se di grossa taglia, nelle aree in argomento pregiudica anche la serenità;

RITENUTO, pertanto, necessario, per quanto di competenza e fatte salve le norme regionali e nazionali che disciplinano la materia, richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta per la conduzione dei cani nei luoghi pubblici ed in quelli aperti al pubblico che garantiscono, al tempo stesso, la tutela dell'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del Comune aperti al pubblico, l'incolumità delle persone, il benessere dei cani, il diritto dei proprietari di avere con sé il proprio animale e la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi.

RITENUTO, altresì, necessario prevedere la diffusione di malattie conseguenti il contatto, anche accidentale, tra le persone, in particolare bambini, e le deiezioni canine, è quindi opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione, nei casi di accompagnamento in aree pubbliche o di uso pubblico, siano sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni solide prodotte nonché di bottigliette d'acqua per lavare immediatamente le deiezioni liquide e lo sporco lasciato dalle deiezioni solide.

VISTO l'articolo 54 comma quarto del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

RITENUTO che la situazione sopra descritta legittima l'adozione di un Ordinanza contingibile ed urgente, adottata in forza dei poteri di cui all'Art. 50 Dlgs 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO l'Art. 50 comma 5 del Dlgs 267/2000 il quale dispone che "in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale"

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320/1954;

VISTA la legge 241/90 e s.m.i.;

VISTO il Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si riportano integralmente:

- 1) E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccogliere le deiezioni solide prodotte nonché di lavare immediatamente le deiezioni liquide e lo sporco lasciato dalle deiezioni solide.
- 2) I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti prioritariamente negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta e alla pulizia delle deiezioni emesse dai loro animali in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze. Inoltre i proprietari o i detentori debbono depositare quanto raccolto nei cestelli stradali.
- 3) A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di sacchetti o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni solide e debbono munirsi di un contenitore d'acqua con cui ripulire eventuali depositi di urine.
- 4) Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle feci e pulizia dell'urina
- 8) Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

SANZIONI

Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle specifiche norme di legge vigenti per settore e del vigente codice Penale e fermi i limiti edittali fissati ai sensi dell'art 7 bis del Dlgs. 18.08.200 n. 267 per le violazioni alla presente ordinanza è prevista la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.

DISPONE

Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Comando della Polizia Locale nonché alle Guardie Zoofile regolarmente autorizzate in possesso di decreto prefettizio, al fine di tutelare il benessere degli animali. Le Guardie Zoofile opereranno all'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza, per

quanto di loro competenza in collaborazione con il personale del Comando di Polizia Locale che avrà l'onere di coordinarli e di coordinare il servizio.

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio dell'ente e sul sito Istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

Al Comando della Polizia Locale

Al Servizio Veterinario dell'ASP


IL RESPONSABILE P.O. SETTORE VIII
POLIZIA LOCALE
Rosario Cannizzaro


IL SINDACO
Ignazio Abbate